

**Protocollo d'intesa**  
**per la raccolta, lo scambio dei dati e delle valutazioni nel campo**  
**della prevenzione del pericolo di valanghe e per la formazione**  
**tecnica del personale addetto a tali compiti**

**TRA**

L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI LA NEVE E LE VALANGHE (AINEVA) con sede a Trento (TN) in Vicolo dell'Adige 27, rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Cristiano SHAURLI

**E**

Il COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT con sede a Bolzano (BZ) in Piazza IV Novembre 6, rappresentato dal Comandante delle Truppe Alpine, Gen. C.A. Federico BONATO.

Di seguito congiuntamente indicati come "le Parti" convengono quanto di seguito:

**PREMESSO CHE**

**AINEVA** ha quali scopi statuari:

- promuovere lo scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe;
- favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati;
- promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore;
- curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi;
- curare l'aggiornamento e la informazione dei tecnici del settore e in particolare organizzare e gestire i corsi tecnico-specialistici nell'ambito della neve e valanghe;
- assicurare al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, in qualità di Centro di Competenza istituito con il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 4324 del 11 settembre 2007, registrato presso l'Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 28 settembre 2007 n. 3018 e riconfermato con il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3593 del 20 luglio 2011, registrato presso l'Ufficio di Bilancio e Ragioneria il 26 agosto 2011 n. 3823 e il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre, le seguenti attività:
  - assicurare lo sviluppo e la gestione dei prodotti per il trattamento, la diffusione e l'archiviazione di dati meteonivologici e la loro elaborazione ai fini di migliorarne la rappresentatività;
  - fornire il supporto tecnico alle iniziative volte al potenziamento e alla razionalizzazione delle reti di monitoraggio nivologico;
  - elaborare studi di caratterizzazione dei regimi nivometrici ed analisi delle tendenze climatiche in atto;
  - elaborare le procedure per la redazione e la diffusione dei bollettini regionali delle valanghe, la redazione e diffusione dei bollettini regionali delle valanghe, la redazione e diffusione dei



prodotti informativi di sintesi, e sviluppare procedure utili per la valutazione delle criticità per valanghe;

- elaborare le procedure per la previsione delle precipitazioni nevose e cooperare allo sviluppo di strumenti utili per la valutazione dei livelli di criticità connessi all'innevamento;
  - elaborazione di linee d'indirizzo sulla produzione di cartografia tematica sulle valanghe e sulla modellazione dei fenomeni;
  - definire le metodologie e gli indirizzi tecnici per la caratterizzazione degli scenari d'evento;
  - sviluppare modelli organizzativi finalizzati a fronteggiare le problematiche valanghive e di innevamento nell'ambito dei Centri Funzionali e sviluppare le linee d'indirizzo tecnico finalizzate alla elaborazione di strumenti di pianificazione di settore;
  - fornire il supporto tecnico per lo sviluppo delle norme di settore;
  - sviluppare iniziative finalizzate alla diffusione presso i frequentatori della montagna di informazioni e conoscenze utili alla prevenzione degli incidenti da valanga in territorio aperto;
  - svolgere attività di formazione e specializzazione tecnico-scientifica in campo nivologico per i tecnici di protezione civile.
- Afferiscono ad AINEVA la Regione Piemonte, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Marche, ciascuna con la propria struttura organizzativa ed a cui l'amministrazione dello Stato, con la modifica del titolo V della Costituzione con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, visto il Capo VIII, art. 108 Comma 1, lettera a, pt. 1, del D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, ha conferito le competenze sui programmi di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi in Protezione Civile;
- Per la corretta progettazione e gestione dei corsi, AINEVA può avvalersi del contributo tecnico, logistico, organizzativo degli Uffici regionali e provinciali afferenti e del personale docente da questi indicato.

**II COMANDO TRUPPE ALPINE – SERVIZIO METEOMONT** ha quali scopi istituzionali:

- fornire ai reparti quel supporto informativo necessario per garantire una cornice di massima sicurezza nell'ambiente montano innevato;
- esercitare funzioni direttive, organizzative, di coordinamento e controllo, ed assicurare il funzionamento della rete di monitoraggio meteonivometrica e dei nuclei di rilevamento straordinari, per l'acquisizione delle osservazioni e misurazioni giornaliere e periodiche sul manto nevoso;
- eseguire la raccolta, la compilazione e la diramazione ai reparti delle informazioni meteorologiche, sulla base dei dati forniti a cura del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- svolgere l'attività previsionale, realizzata attraverso l'emissione di un bollettino giornaliero di previsione meteorologica e di valutazione nivologica;
- garantire l'addestramento e l'aggiornamento dei quadri nel settore della meteonivologia;
- garantire la formazione tecnico - professionale del personale addetto al servizio;

- sviluppare le attività didattiche, direttive e di controllo nel settore della sicurezza e del soccorso nella montagna invernale;
- svolgere ricerche, studi ed esperienze relative all'ambiente ed ai fenomeni connessi con la neve e le valanghe;
- garantire la partecipazione dei quadri a corsi di qualificazione ed aggiornamento, ad incontri e seminari, in Italia ed all'estero, di interesse nello specifico settore;
- produrre e mantenere aggiornata la cartografia militare delle valanghe;
- collaborare e concorrere, ove richiesto, alle attività svolte dagli organi preposti alla protezione civile, all'ambiente, dai servizi valanghe regionali e provinciali e dal Club Alpino Italiano.

A seguito di incontri le Parti hanno evidenziato la possibilità di collaborare fornendo reciprocamente supporti tecnici, logistici, formativi e informativi utili al raggiungimento delle finalità e dei compiti di istituto.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

### **Art. 2**

#### **(Scopi del Protocollo d'Intesa)**

lo scopo del presente protocollo d'intesa è una fattiva collaborazione e sinergia tra l'AINEVA e gli enti ad essa afferenti ed il COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT al fine di ottimizzare l'utilizzo delle rispettive risorse umane e strumentali finalizzato, nel rispetto delle rispettive autonomie e strutture organizzative, alla produzione di dati, strumenti e prodotti per la prevenzione e previsione del pericolo da valanghe.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto del Protocollo d'Intesa)**

Nell'ambito di quanto descritto all'art. 2 del presente protocollo d'intesa, si conviene di attivare una collaborazione volta a promuovere lo scambio dei dati, della documentazione e delle valutazioni sul pericolo valanghe accertato e previsto nonché a favorire un processo di standardizzazione, secondo criteri condivisi, della formazione tecnica del proprio personale. Tutto ciò nell'interesse generale delle Parti e nel rispetto dei propri obiettivi statutari, scopi istituzionali, autonomie e delle rispettive strutture organizzative.

#### **La collaborazione tra le parti prevede quali attività ordinarie:**

- La possibilità, in via continuativa, di scambio dei dati raccolti nelle rispettive stazioni di rilevamento manuali giornaliere;
- La possibilità, in via continuativa, di scambio di dati provenienti dalle rispettive reti di monitoraggio automatiche;

- La possibilità di scambio dei profili stratigrafici effettuati nelle varie località dei territori di propria competenza e gestiti dalle rispettive Parti, sia su campi fissi sia su percorsi scialpinistici itineranti variabili;
- La collaborazione potrà provvedere, inoltre, la condivisione di alcuni siti di rilievo ove si possano raccogliere in modo contiguo i dati necessari alla previsione valanghe, nei luoghi e nei siti pattuiti in comune accordo tra le Parti, sia per quanto riguarda i rilievi giornalieri, sia per l'esecuzione di stratigrafie del manto nevoso e prove di stabilità del manto nevoso nonché per lo scambio di ulteriori notizie utili alla prevenzione del pericolo valanghe;
- Al fine di uniformare per quanto possibile la valutazione del pericolo valanghe sui rispettivi bollettini, ove ritenuto opportuno e compatibilmente con la tempistica di emissione i previsori valanghe dei servizi preposti potranno, telefonicamente o via web, tenere delle conferenze telefoniche preparative con gli omologhi servizi di previsione valanghe, competenti per territorio, al fine di concordare tali valutazioni;
- La possibilità di scambio d'informazioni su eventi valanghivi significativi (relazioni, dati, foto) rilevati da una delle parti;

**La collaborazione tra le parti prevede quali attività straordinarie:**

- In caso di eventi particolari quali situazioni di criticità valanghiva, si dovrà promuovere un continuo scambio di informazioni al fine di ottimizzare le risorse presenti sul territorio per quanto riguarda il monitoraggio dei siti maggiormente pericolosi;
- In caso di eventi sportivi particolari (quali ad es. gare di sci alpinismo o di altro tipo di particolare rilevanza), sarà possibile collaborare al fine dell'effettuazione di rilievi congiunti nei vari siti teatro delle gare, nel limite delle rispettive competenze istituzionali e delle risorse umane e finanziarie disponibili, al fine di garantire un adeguato servizio di assistenza nivometeorologica locale, previa richiesta di autorizzazione alle rispettive strutture centrali;
- La possibilità di attività di progressiva standardizzazione delle modalità dei rilevamenti e delle tecniche di analisi dati e previsione del pericolo valanghe con incontri e confronti tra le Parti volte all'adozione di materiale didattico comune e condiviso;
- Sempre al fine della progressiva standardizzazione dei metodi di lavoro, la possibilità di occasioni congiunte di formazione teorico e pratica dei rispettivi rilevatori e previsori sia localmente (in campo) sia in sedi istituzionali. Partecipazione a eventuali attività addestrative alla ricerca di travolti in valanga;
- Durante tutte le attività (ordinarie e straordinarie) congiunte la responsabilità relativa alla sicurezza del personale impiegato sarà in capo alla Parte di appartenenza del personale stesso;

**Art. 4**

**(Modalità e contenuti della collaborazione)**

Tempi, luoghi e modalità delle varie forme di collaborazione saranno stabiliti di volta in volta, secondo programmi stagionali concordati fra i rappresentanti territoriali delle parti (Uffici Regionali o Provinciali associati ad AINEVA e COMANDO TRUPPE ALPINE – SERVIZIO METEOMONT interessato per territorio) compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali di entrambe le parti e le risorse umane e finanziarie disponibili. I tempi, i luoghi e le modalità delle forme di

collaborazione di carattere più generale (standardizzazione delle modalità dei rilevamenti e delle tecniche di analisi dati e previsione del pericolo valanghe, del materiale didattico e eventi di formazione teorico-pratica congiunta) verranno concordati direttamente tra AINEVA e il COMANDO TRUPPE ALPINE – SERVIZIO METEOMONT.

#### **Art. 5**

##### **(Oneri economici)**

Per le finalità sopra definite non è prevista l'erogazione di finanziamenti tra le Parti. Gli oneri economici sostenuti dalle parti per le attività di rilevamento dati, osservazione, docenza e confronto sopra sintetizzate sono a carico dei rispettivi Enti di appartenenza che si impegnano a non richiedere né a pretendere alcun compenso. Eventuali attività di collaborazione diverse da quelle definite nella presente convenzione e la fornitura/condivisione di materiale didattico già esistente saranno oggetto di specifico accordo.

#### **Articolo 6**

##### **(Regime dei risultati della collaborazione)**

I risultati ed i dati delle attività di rilievo sono di esclusiva proprietà delle parti che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali nel rispetto delle reciproche competenze. Nel caso di pubblicazione, anche parziale, dei dati e degli esiti della presente convenzione le parti si impegnano a citare il contraente.

#### **Articolo 7**

##### **(Durata del Protocollo d'Intesa)**

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà durata di 3 anni e potrà essere rinnovato di anno in anno previo accordo scritto tra le Parti con preavviso non inferiore a tre mesi.

#### **Articolo 8**

##### **(Oneri delle parti, Responsabilità e copertura assicurativa)**

#### **Art. 8 - bis**

##### **(Oneri AINEVA)**

AINEVA si impegna, previa richiesta scritta del COMANDO TRUPPE ALPINE – SERVIZIO METEOMONT, ad accettare il personale del Comando Truppe Alpine - Servizio Meteomont all'interno dei propri corsi di formazione teorico e pratica ed aggiornamento professionale dei propri rilevatori e previsori sia localmente (in campo) sia in sedi istituzionali. Salvo accordi diversi, da stabilire di volta in volta, il numero del personale COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT iscrivibili ai corsi AINEVA non potrà superare l'aliquota del 10% dei posti fissati dall'Associazione per ciascun corso.

Per tale finalità AINEVA può delegare l'organizzazione dei corsi alle strutture organizzative regionali associate, ovvero gli Uffici Valanghe di Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e Regione Marche.

AINEVA e gli Uffici associati potranno impegnare proprio personale tecnico a supporto di quello del COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT per le attività definite nel successivo art. 8 - tris. Il personale impiegato nelle operazioni di rilevazione ed osservazione sul territorio dovrà appartenere agli Uffici regionali associati ad AINEVA o da questi incaricato, dovrà essere sufficientemente esperto e preparato per muoversi con i mezzi più idonei e in completa autonomia e sicurezza in ambiente di alta montagna, su terreni innevati e ghiacciai.

I singoli Uffici Regionali o Provinciali associati ad AINEVA potranno concordare con il COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT, interessato per territorio, le modalità della collaborazione, in via continuativa o stagionale, per lo scambio dei dati raccolti nelle rispettive stazioni di rilevamento manuali giornaliere, nelle reti di monitoraggio automatiche, nei campi fissi o lungo percorsi scialpinistici itineranti variabili nonché le tempistiche e le modalità di conferenza telefonica preventiva tra i rispettivi previsori valanghe, compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali di entrambe le parti e le risorse umane e finanziarie disponibili.

#### **Art. 8 - ter**

#### **(Oneri COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT)**

Il COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali e le risorse umane e finanziarie disponibili si rende disponibile, ove necessario e su richiesta delle strutture organizzative regionali o provinciali associate ad AINEVA, ad effettuare rilevamenti nivo-meteorologici secondo cadenze concordate preventivamente anche presso le stazioni di rilevamento fisse, di proprietà o gestite dagli Uffici neve e valanghe associati, dislocate sul territorio montano e/o ad effettuare prove di stabilità del manto nevoso (test del blocco di slittamento, ECT) e profili stratigrafico-penetrometrici lungo itinerari individuati. Tali rilevamenti dovranno essere effettuati in autonomia e sotto la propria responsabilità da personale del COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT opportunamente formato, secondo le indicazioni dell'AINEVA.

Il personale impiegato nelle operazioni di rilevazione ed osservazione sul territorio dovrà appartenere ai nuclei di rilevamento del COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT dislocati sul territorio, dovrà essere sufficientemente esperto e preparato per muoversi con i mezzi più idonei e in completa autonomia e sicurezza in ambiente di alta montagna, su terreni innevati e ghiacciai.

Le operazioni di rilevamento nivometeorologico saranno svolte dal personale appartenente al COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT senza vincolo di impiego, nell'ambito delle ordinarie attività di servizio e compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali.

Il COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT si impegna, previa richiesta scritta dell'AINEVA o delle strutture organizzative regionali o provinciali ad essa associate, ad accettare il personale tecnico in forza presso gli uffici regionali, provinciali o dell'AINEVA all'interno dei propri corsi di formazione teorico e pratica ed aggiornamento professionale del proprio personale sia

localmente (in campo) sia in sedi istituzionali. Salvo accordi diversi, da stabilire di volta in volta, il numero del personale tecnico in forza presso gli uffici regionali, provinciali o dell'AINEVA iscrivibili ai corsi Meteomont non potrà superare l'aliquota del 10% dei posti fissati dal servizio per ciascun corso.

**Art. 8 - quater**  
**(Responsabilità e copertura assicurativa)**

L'AINEVA e gli uffici associati non potranno essere ritenuti responsabili di eventi accidentali, con o senza danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel corso dell'attività prevista dalla presente convenzione.

Il COMANDO TRUPPE ALPINE - SERVIZIO METEOMONT non sarà ritenuto responsabile di eventi accidentali, con o senza danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel corso dell'attività prevista dal presente protocollo d'intesa.

Il personale coinvolto nelle attività definite dal presente protocollo d'intesa dovrà essere in possesso della copertura assicurativa specifica prevista dal proprio statuto/normativa interna con oneri in capo all'ente di appartenenza. Le parti con la stipula del presente protocollo d'intesa assumono unicamente le responsabilità derivanti dall'attività di istituto.

**Articolo 9**  
**(Recesso e risoluzione del Protocollo d'Intesa)**

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente protocollo d'intesa ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte del protocollo già eseguita.

**Articolo 10**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione della legge n. 675/96, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» ed in riferimento a quanto sancito nel D. Lgs 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali". I Contraenti si impegnano a non divulgare dati personali delle persone coinvolte se non per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo.

**Articolo 11**  
**(Controversie)**

Per qualsiasi vertenza o interpretazione che dovesse nascere dall'esecuzione del presente protocollo d'intesa, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. Le parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti; la clausola arbitrale è alternativa alla

clausola di elezione del Foro. La risoluzione amichevole non comporta necessariamente la nomina di arbitri.

**Articolo 12**  
**(Registrazione e spese)**

Il presente protocollo d'intesa verrà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Gli oneri economici derivanti dalla registrazione saranno a totale carico di chi la richiede. Il presente atto non è soggetto ad imposta di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto  
Località, li 10.03.2017

IL COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE  
Gen. C.A. Federico BONATO



IL PRESIDENTE AINEVA  
Dott. Cristiano SHAURLI

